



I.R.C.A.C.

ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA
COOPERAZIONE

REGOLAMENTO DEGLI AIUTI ALLE IMPRESE

Il presente regolamento disciplina gli aiuti alle imprese effettuati dall'I.R.CA.C. mediante le risorse pubbliche attribuite allo stesso per il perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Art. 1

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni dell'I.R.CA.C., le società cooperative e i loro consorzi e le società di capitali le cui quote sociali appartengano per almeno il 51% a cooperative, aventi sede nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in tutti i settori produttivi con le limitazioni previste dalla normativa europea sugli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), attualmente disciplinati dal Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15.12.2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28.12.2006, e successivi interventi europei. Non rientrano tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni le mutue cooperative, le cooperative di credito, le cooperative di assicurazione, le cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi ai propri soci, nonché le cooperative esercenti attività non ammissibili a finanziamenti per disposizioni legislative e/o regolamentari, regionali, nazionali ed europee.

Art. 2

Importo degli aiuti

1. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una impresa non può superare i limiti previsti dalla normativa di cui all'art.1.

2. In conformità alla normativa sopra citata negli aiuti concessi sotto forma di prestiti l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo. Il calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo richiede l'applicazione dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione degli aiuti. I tassi di mercato applicabili ai sensi del superiore Regolamento sono i tassi di riferimento fissati periodicamente dalla Commissione europea in base a criteri oggettivi e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o su Internet.
- 3 . Gli aiuti de minimis sono cumulabili con altri aiuti nei limiti previsti dalla normativa di cui all'art.1.

TITOLO I

CREDITO A MEDIO TERMINE AGEVOLATO PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI MARKETING

Art. 3

Tipologie di investimento e spese ammissibili

1. Il credito a medio termine viene concesso per l'impianto di nuove aziende nonché per l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, diversificazione e razionalizzazione di impianti già esistenti e per il finanziamento di attività promozionali e di marketing destinate all'internazionalizzazione delle imprese siciliane.
2. Le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle riguardanti:
- a) progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale (strettamente connessi con il programma di investimenti proposto), oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino a un valore massimo del 3% dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) acquisizione di brevetti e di licenze di sfruttamento, quote iniziali di franchising, consulenze per conseguire le certificazioni di qualità o ambientali, programmi informatici;
 - c) acquisto di beni immobili (edifici già costruiti e terreni su cui insistono) necessari allo svolgimento dell'attività aziendale;
 - d) opere edili ed assimilate per la realizzazione e/o l'adattamento degli immobili destinati all'attività aziendale e per l'adeguamento alla normativa vigente;
 - e) acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature;
 - f) acquisto di arredi;
 - g) acquisto di mezzi mobili strettamente necessari all'esercizio dell'attività oggetto delle agevolazioni ed a servizio esclusivo della stessa;
 - h) investimenti per la partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali ed estere di rilevanza internazionale con riferimento all'acquisto

dell'area espositiva e dell'allestimento standard, i costi di eventuali premi assicurativi e di iscrizione pubblicitaria nel catalogo ufficiale della manifestazione;

- i) investimenti per la realizzazione di campagne pubblicitarie e promozionali all'estero attraverso l'acquisizione di spazi pubblicitari su carta stampata, televisione, cartellonistica o l'ideazione di materiale promozionale e pubblicitario in lingua estera come brochure, video, cd ed altro;
- j) investimenti per l'acquisizione di studi e consulenze necessari all'introduzione di un nuovo prodotto o di un prodotto esistente su un nuovo mercato geografico. Possono essere finanziate le consulenze specialistiche svolte da professionisti o da società di consulenza compresa la valutazione fiscale, legale, contrattuale, economico-finanziaria e di progettazione.

3. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

La spesa relativa alla compravendita di immobili tra due imprese non è ammissibile qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o entrambe si trovino nelle predette condizioni in relazione ad un medesimo altro soggetto. Le spese relative all'acquisto di immobili di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci.

Possono essere ritenute ammissibili soltanto le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo di spesa, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento.

I beni agevolati non potranno essere distolti dall'uso previsto - pena la revoca del finanziamento - per un periodo minimo di cinque anni successivo al loro acquisto o realizzazione, o per l'eventuale maggiore periodo previsto dal provvedimento di concessione e devono essere iscritti tra le immobilizzazioni ammortizzabili dell'attivo di bilancio, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione

1. Il credito a medio termine può essere concesso per un periodo massimo di quindici anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a ventiquattro mesi.

La determinazione della durata del finanziamento e del periodo di preammortamento sarà stabilita nella delibera di concessione del finanziamento, in relazione alla natura dei beni finanziati ed alle esigenze prospettate dall'impresa beneficiaria.

2. Il credito a medio termine può essere concesso per un importo massimo del 70% del valore dell'investimento ammissibile.

Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 5

Presentazione delle istanze di credito

1. Le istanze di credito, corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista ai successivi articoli 6 e 7, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

2. L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art. 6

Documentazione amministrativa

Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 3) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- 4) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 5) bilancio di verifica aggiornato;
- 6) relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività della società e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 - indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
 - fornisca elementi di valutazione comprovanti la fattibilità e le prospettive di mercato dell'iniziativa;

- illustri i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni, o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
 - descriva il programma di investimento, prevedendone anche i tempi di realizzazione;
 - contenga il piano finanziario di copertura dell'intera spesa prevista;
 - contenga il bilancio di previsione triennale.
- 7) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti e iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- 8) certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita.

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per i certificati di cui ai punti 2) ed 8) e per i documenti di cui ai punti 3) e 7). Quest'ultimo relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 7

Documentazione tecnica

a) Per l'acquisto di fabbricati civili:

1. titoli di proprietà e nota di trascrizione in copia conforme;
2. certificato catastale in copia conforme con planimetria catastale;
3. certificato di abitabilità e/o di agibilità;

4. certificato di destinazione d'uso.

b) Per la costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati civili:

1. i documenti indicati alla lettera a);
2. progetto di cui alla concessione edilizia, con computo metrico estimativo;
3. certificato di destinazione urbanistica.

c) Per l'acquisto di fabbricati industriali:

1. titoli di proprietà e nota di trascrizione in copia conforme;
2. certificato catastale in copia conforme con planimetria catastale;
3. certificato di agibilità;
4. planimetria generale dello stabilimento che si intende acquistare, con note illustrative sull'ubicazione, sul terreno, sui raccordi stradali;
5. disegni quotati delle opere edili con una pianta relativa alla disposizione degli impianti e delle macchine;
6. relazione tecnica, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il finanziamento, che contenga la descrizione del ciclo produttivo e l'individuazione delle aree ad esso afferenti;
7. certificazione che attesti la rispondenza degli impianti alla normativa vigente per l'espletamento dell'attività specifica dell'impresa richiedente;
8. certificato di destinazione d'uso.

d) Per la costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di fabbricati industriali:

1. planimetria generale dello stabilimento che si intende realizzare e/o ampliare, con note illustrative sull'ubicazione, sul terreno e sui raccordi stradali;
2. la documentazione prevista alla lettera c), ad eccezione di quella di cui al punto 4;
3. certificato di destinazione urbanistica;
4. progetto di cui alla concessione edilizia con computo metrico estimativo.

e) Per l'acquisto di macchinari, attrezzature o altri beni:

1. elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare e dei relativi costi, da cui risultino, altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene. Il predetto elenco dovrà essere corredato dai preventivi di spesa delle ditte fornitrici.

f) Per gli investimenti previsti dalle lettere h), i) e j) dell'art.3:

1. elenco completo e dettagliato delle spese da effettuare corredato dai relativi preventivi.

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per i certificati di cui ai punti a)3 - a)4 - b)3 - c)3 - c)7 - c)8 - d)3.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR

n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 8

Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni

In fase istruttoria i Servizi dell'I.R.C.A.C. procedono a:

- verificare la regolarità e la pertinenza della prescritta documentazione;
- corredare le pratiche di tutti gli accertamenti tecnici, ispettivi, legali, economico-finanziari e patrimoniali;
- verificare la validità economico-finanziaria dell'iniziativa per cui è stato richiesto il finanziamento e la sua redditività, nonché, la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni e l'adeguatezza dell'immissione dei mezzi propri dell'impresa in rapporto alla realizzazione degli investimenti. I Servizi dell'Istituto, nell'esprimere il giudizio sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, possono condizionare la concessione delle agevolazioni all'attivazione di specifiche misure di carattere finanziario atte a riequilibrare la struttura patrimoniale;
- accertare l'ammissibilità e la congruità delle spese relative agli investimenti per cui sono state richieste le agevolazioni.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.

Le operazioni di credito a medio termine vengono eseguite mediante mutui stipulati per atto pubblico. Nel caso di finanziamenti non assistiti da garanzie reali le operazioni potranno essere perfezionate anche con scrittura privata autenticata.

La delibera di concessione del credito, **di norma e salvo comprovate ragioni**, ha validità **180** giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 9

Garanzie

1. Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- b) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) fidejussione personale degli amministratori o soci o terzi, solidale ed indivisibile;
- d) privilegio speciale sui beni mobili oggetto del finanziamento;
- e) ogni altra garanzia personale e/o reale prevista dalla legge.

2. Per le operazioni creditizie aventi ad oggetto beni immobili, la garanzia principale è costituita da ipoteca sugli stessi.

3. Per le operazioni creditizie non aventi ad oggetto beni immobili e di importo non superiori a 30 mila euro saranno sufficienti le garanzie personali degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro.

4. I beni immobili, i macchinari, le attrezzature e gli altri beni oggetto di finanziamento o offerti in garanzia dovranno essere assicurati, con primarie compagnie di assicurazione, contro i rischi di scoppio, incendio, atti vandalici ed eventi atmosferici, per un importo pari al loro valore. I beni asportabili devono essere, altresì, assicurati per il rischio di furto.

Le polizze assicurative dovranno coprire tutta la durata dell'ammortamento del mutuo agevolato ed essere vincolate in favore dell'I.R.C.A.C..

Le polizze potranno essere rinegoziate annualmente, allo scopo di adeguare i premi ed i relativi indennizzi all'effettivo valore di mercato residuo dei beni assicurati.

Art. 10

Modalità di erogazione

L'erogazione del credito da parte dell'I.R.C.A.C. deve avvenire nel periodo di preammortamento per stati di avanzamento, in non più di cinque soluzioni, previa presentazione di fatture o altri idonei documenti fiscali, anche non quietanzati, relativi alle opere realizzate e ai beni acquistati.

Gli importi relativi alla documentazione fiscale di volta in volta presentata, saranno liquidati secondo le percentuali di finanziamento accordate all'impresa dall'Istituto.

Le erogazioni dei finanziamenti possono essere precedute da verifiche tecniche volte ad accertare la sussistenza dei beni e la loro conformità alla documentazione di acquisto.

Entro sessanta giorni dalla data di erogazione, l'impresa beneficiaria, pena la revoca del finanziamento, dovrà produrre le quietanze liberatorie da parte delle ditte fornitrici e copia della documentazione contabile attestante il pagamento.

L'Istituto può effettuare, a richiesta dell'impresa beneficiaria, pagamenti diretti ai fornitori.

Art. 11

Modalità di rimborso del finanziamento

Il rimborso dei mutui, con decorrenza dalla data della prima erogazione, deve avvenire mediante pagamento delle rate di preammortamento e di semestralità o annualità costanti e posticipate, comprensive di capitale e interessi, da effettuarsi al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, per il periodo massimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. Le riscossioni avranno luogo mediante avvisi di pagamento.

In caso di parziale decurtazione o di anticipato rimborso del finanziamento, si provvederà alla modifica del piano di ammortamento.

Il piano di ammortamento predisposto all'atto della stipula del mutuo è da intendersi come indicativo e deve essere rideterminato in via definitiva al momento dell'erogazione del saldo.

Art. 12

Varianti progettuali

Le società ammesse alle agevolazioni devono rispettare scrupolosamente, durante la fase di realizzazione delle opere e di effettuazione degli acquisti, il piano degli investimenti approvato.

L'Istituto - a condizione che il costo complessivo del progetto rimanga invariato in aumento o che il maggior onere sia sopportato dall'impresa beneficiaria con risorse proprie - potrà autorizzare le seguenti categorie di varianti:

- a) sostituzione di attrezzature e macchinari originariamente previsti nel piano di investimenti e in atto obsoleti o non più in produzione, con altri destinati al medesimo scopo, di prestazioni analoghe o superiori;
- b) adeguamento del piano di investimenti ad intervenute prescrizioni di legge o regolamentari, o a quelle eventualmente dettate dagli organi di controllo e tutela del territorio, dell'igiene pubblica e della sicurezza;
- c) redistribuzione della spesa, spostamento di somme da una categoria di lavori e forniture ad un'altra ed assestamento delle somme

antecedentemente al collaudo finale, facendo riferimento ai prezzi dei listini in vigore al momento dell'ammissione alle agevolazioni e, comunque, entro un limite cumulativo massimo del 15% dell'importo del progetto approvato.

Art. 13 *Controlli*

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare il regolare avanzamento del programma di investimenti finanziato, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

TITOLO II CREDITO DI ESERCIZIO AGEVOLATO

Art. 14 *Tipologia delle operazioni e misura dell'agevolazione*

1. Il credito di esercizio consiste nel fornire od integrare le disponibilità per il normale fabbisogno finanziario dell'organismo richiedente, anche per le aziende che si trovano in una fase di avviamento dell'attività.
2. Inoltre le imprese, appena costituite, che si apprestano ad iniziare una nuova attività, possono inoltrare una apposita istanza, specificando dettagliatamente le motivazioni della stessa e l'importo richiesto che, ove non indicato dalla cooperativa istante per minor cifra, sarà concesso, a tale titolo ed a seguito di positiva istruttoria, per un importo non inferiore ad Euro 15.000,00.
3. Le operazioni di credito di esercizio possono eseguirsi mediante:
 - a) sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato (art. 15);
 - b) anticipi su fatture (art. 16);
 - c) sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti, a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi (art. 17);
 - d) finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato, destinato a sopperire alle esigenze finanziarie dell'attività tipica dell'impresa (art.18).
4. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 15

Sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato

Tale operazione si attua mediante un castelletto finalizzato a ripristinare la disponibilità finanziaria dell'impresa, in attesa che le cambiali emesse a favore della stessa giungano a scadenza e siano regolarmente pagate.

Deve trattarsi di pagherò cambiari o di tratte commerciali accettate, con scadenza non superiore a 6 mesi dalla data di emissione e non contenenti clausole limitative dei diritti cambiari.

L'I.R.C.A.C. può accettare per lo sconto salvo buon fine effetti cambiari emessi all'ordine del beneficiario e girati all'Istituto.

Gli effetti devono possedere tutti i requisiti di forma previsti dalla legge cambiaria ed essere perfettamente regolari nel bollo fin dall'origine.

L'impresa richiedente deve produrre la documentazione attestante il rapporto commerciale sottostante l'emissione della cambiale.

Le cambiali vanno scontate trattenendo anticipatamente l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e quella di scadenza delle cambiali.

L'impresa dovrà rilasciare all'Istituto un proprio effetto a garanzia, di importo pari al finanziamento concesso, maggiorato di due anni di interessi di mora.

Art. 16

Anticipi su fatture

Questa operazione si attua mediante un castelletto finalizzato a ripristinare la disponibilità finanziaria dell'impresa, in attesa che le fatture emesse dalla stessa vengano pagate.

Le predette fatture possono essere scontate fino all'80% del loro importo, per una durata non superiore a 150 giorni dalla data della fattura. Tale periodo è esteso a 270 giorni, per le fatture emesse nei confronti di enti pubblici.

Le fatture, che devono contenere l'indicazione della data di scadenza dei pagamenti, vanno anticipate trattenendo l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza delle fatture.

Il finanziamento sarà concesso dietro cessione dei crediti e/o presentazione di procura irrevocabile all'incasso dei crediti vantati dall'impresa richiedente nei confronti delle ditte committenti e da queste debitamente accettata.

L'impresa richiedente dovrà rilasciare un proprio effetto a garanzia, di importo pari al finanziamento concesso, maggiorato di due anni di interessi di mora.

I pagamenti delle fatture potranno avvenire per il loro intero ammontare tramite bonifico bancario effettuato dalle ditte committenti sul conto corrente intestato all'I.R.C.A.C., il quale provvederà a restituire all'impresa beneficiaria l'importo delle fatture relativo alla percentuale non anticipata.

Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento delle fatture da parte delle ditte committenti, il pagamento dovrà essere effettuato da parte dell'impresa beneficiaria dell'operazione e verranno applicati interessi di mora.

L'Istituto non procederà ad ulteriori erogazioni prima di avere accertato il rientro dei precedenti anticipi, sia per sorte capitale che per eventuali interessi di mora.

Art. 17

Sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò diretti a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi

L'operazione in oggetto può essere perfezionata per anticipare finanziamenti o contributi vantati dall'impresa richiedente nei confronti di enti pubblici, tranne l'ipotesi in cui il provvedimento di concessione preveda già un'erogazione a titolo di anticipazione.

La durata dell'operazione è collegata ai tempi di incasso del finanziamento o del contributo, fino ad un massimo di 24 mesi.

L'azienda beneficiaria dovrà rilasciare all'Istituto pagherò diretti, che saranno scontati trattenendo anticipatamente l'interesse calcolato per il tempo intercorrente tra la data dell'operazione e la scadenza della cambiale.

Il finanziamento deve essere assistito da procura irrevocabile all'incasso, debitamente accettata, o da cessione di credito.

Art. 18

Finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato

Il finanziamento può essere concesso, per una durata massima di 24 mesi ed un importo massimo di 250 mila euro, mediante accredito su apposito conto corrente che l'impresa beneficiaria dovrà aprire presso una banca operante sul territorio della Regione Sicilia.

Il predetto importo potrà essere elevato fino ad un massimo di 500 mila euro, per le imprese che, nell'anno precedente la richiesta di finanziamento, abbiano realizzato un volume d'affari superiore a 5 milioni di euro.

L'erogazione avverrà mediante accredito del netto ricavo corrispondente all'importo del finanziamento detratti gli interessi.

Il conto corrente non dovrà prevedere facoltà di scoperto e dovrà essere regolato dalle norme bancarie uniformi previste per tale genere di operazioni dall'A.B.I.

L'impresa beneficiaria dovrà dare mandato irrevocabile alla Banca, la quale dovrà impegnarsi in tal senso, di trasmettere trimestralmente all'I.R.C.A.C. l'estratto conto del conto corrente, riportante tutte le operazioni effettuate nel trimestre.

L'impresa dovrà rimborsare la somma finanziata entro e non oltre lo scadere del ventiquattresimo mese dalla data di accredito, mediante disposizione impartita alla Banca di accreditare all'I.R.C.A.C. l'importo del finanziamento concesso.

L'Istituto, in relazione all'importo del finanziamento da concedere ed alla valutazione del rischio determinerà le modalità di rientro del finanziamento stesso, verificate le esigenze dell'impresa beneficiaria.

L'impresa dovrà rilasciare un proprio effetto a garanzia, di importo pari al finanziamento ottenuto, maggiorato dell'importo di due anni di interessi di mora.

Il credito di esercizio già concesso può essere nuovamente concesso con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa motivata richiesta della società istante, a condizione che risultino regolarmente pagate le rate relative ai 2/3 del credito in regolare ammortamento.

Art. 19

Presentazione delle istanze di credito

Le istanze di credito, corredate dalla documentazione amministrativa e tecnica prevista al successivo articolo 20, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art. 20

Documentazione per l'istruttoria

Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 3) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- 4) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 5) bilancio di verifica aggiornato;
- 6) Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 - indichi il settore di attività in cui la società opera e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 - indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;

- descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
 - individui il fabbisogno finanziario di esercizio motivante l'istanza di finanziamento in relazione alla tipologia di intervento richiesto;
 - specifichi analiticamente le necessità finanziarie collegate alle spese da sostenere, per il credito di esercizio alle imprese in fase di start-up.
- 7) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti o iscritti contro gli stessi nel ventennio;
 - 8) Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita;
 - 9) Documentazione che attesti il rapporto commerciale sottostante le richieste di fido da perfezionare secondo le modalità previste ai precedenti articoli 14, 15 e 16.

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per i certificati di cui ai punti 2) ed 8) e per i documenti di cui ai punti 3) e 7). Quest'ultimo relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 21

Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni

In fase istruttoria i Servizi dell'I.R.C.A.C. procedono a:

- verificare la regolarità e la pertinenza della prescritta documentazione;
- corredare le pratiche di tutti gli accertamenti tecnici, ispettivi, legali, economico-finanziari e patrimoniali;
- verificare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e la redditività della gestione aziendale;
- verificare il fabbisogno finanziario in relazione allo svolgimento dell'attività aziendale, nonché l'adeguatezza dell'immissione dei mezzi propri dell'impresa in rapporto agli investimenti del capitale fisso. I Servizi dell'Istituto, nell'esprimere il giudizio sull'equilibrio finanziario e patrimoniale dell'impresa, possono condizionare la concessione delle agevolazioni all'attivazione di specifiche misure di carattere finanziario atte a riequilibrare la struttura patrimoniale.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.

Le operazioni di credito di esercizio vengono perfezionate mediante acquisizione di lettera contratto sottoscritta dai componenti il consiglio di amministrazione dell'impresa e da eventuali altri garanti.

La delibera di concessione del credito, **di norma e salvo comprovate ragioni**, ha validità **180** giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 22 *Garanzie*

1. Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fidejussione personale degli amministratori o soci o terzi e/o avallo, solidale ed indivisibile;
- c) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- d) ogni altra garanzia personale e/o reale prevista dalla legge;

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro saranno sufficienti le garanzie personali degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro.

Art. 23
Controlli

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

TITOLO III
CREDITO A MEDIO TERMINE AGEVOLATO PER LA CAPITALIZZAZIONE
SOCIETARIA

Art. 24
Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione

1. La durata del finanziamento non può essere superiore a otto anni e le modalità di versamento del capitale sottoscritto saranno stabilite in modo conforme al rimborso del finanziamento stesso.
2. Il tasso di interesse da porre a carico dei beneficiari in ragione di anno è pari al valore percentuale del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea, stabilito dalla normativa regionale in materia.

Art. 25
Presentazione delle istanze di credito

Le istanze di credito, corredate dalla documentazione prevista al successivo articolo 26, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

Art.26

Documentazione per l'istruttoria

Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 3) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo, la durata e le garanzie offerte;
- 4) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 5) bilancio di verifica aggiornato;
- 6) Relazione tecnico finanziaria sottoscritta dal legale rappresentante che:
 1. indichi il settore di attività in cui la società opera e le capacità imprenditoriali e professionali espresse dalla stessa;
 2. indichi il numero dei soci direttamente coinvolti nell'attività dell'impresa;
 3. descriva i risultati economici ed occupazionali conseguiti nel corso degli ultimi due anni o dalla costituzione, se la società è sorta da minor tempo;
 4. descriva il programma di capitalizzazione individuando il fabbisogno finanziario dell'azienda, i tempi e le modalità di realizzazione.
- 7) Situazione patrimoniale aggiornata della società e dei componenti il Consiglio di Amministrazione e di eventuali terzi che offrono garanzia personale e/o reale, redatta su apposito modulo fornito dall'Istituto (Mod. 4 Aff.) e corredata di relazione notarile aggiornata che attesti la proprietà dei beni immobili dichiarati ed evidenzi eventuali formalità e/o gravami trascritti o iscritti contro gli stessi nel ventennio;
- 8) Certificati catastali aggiornati degli immobili offerti a garanzia dalla società e/o dai garanti, da cui se ne evinca la rendita;

Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà per i certificati di cui ai punti 2) ed 8) e per i documenti di cui ai punti 3) e 7). Quest'ultimo relativamente alle formalità e/o gravami trascritti e iscritti, nel ventennio, contro gli immobili offerti in garanzia.

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di

concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

Art. 27

Istruttoria delle istanze e ammissione al finanziamento

Una volta effettuati i controlli di rito, l'istruttoria delle istanze pervenute procede attraverso un esame tendente a verificare la validità della gestione aziendale sotto il profilo economico, nonché la solvibilità dell'impresa, al fine di determinare le condizioni del finanziamento e la congruità della richiesta in relazione al fabbisogno finanziario aziendale.

Il principale parametro che verrà valutato nel contesto dell'analisi finanziaria e patrimoniale dell'azienda è il rapporto tra i mezzi propri e l'indebitamento a medio e lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette.

Il valore di tale parametro, in una situazione finanziaria di equilibrio - e, pertanto, a seguito del finanziamento per la ricapitalizzazione - deve essere uguale o superiore all'unità.

L'esame istruttorio dovrà verificare, inoltre, l'osservanza delle previsioni statutarie relative all'aumento del capitale.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. L'erogazione del finanziamento è subordinata all'acquisizione dell'estratto notarile della delibera assembleare di aumento del capitale sociale, contenente le modalità di versamento delle quote sociali sottoscritte e dell'estratto notarile del libro soci da cui risultino le quote di aumento di capitale sociale sottoscritto dai singoli soci. Qualora un socio sottoscrittore dell'aumento del capitale sociale dovesse dimettersi o dovesse essere escluso dalla Cooperativa, la relativa quota di appartenenza dovrà essere sottoscritta dagli altri soci o da un eventuale nuovo socio, al fine di lasciare inalterato il rapporto con il finanziamento ottenuto. E' fatto obbligo, pertanto, alla Cooperativa di comunicare tempestivamente all'Ircac ogni variazione riguardante la compagine sociale e le modalità di mantenimento del capitale sottoscritto, pena la revoca del finanziamento concesso.

Le operazioni di credito a medio termine vengono eseguite mediante mutui stipulati per atto pubblico. Nel caso di finanziamenti non assistiti da garanzie

reali le operazioni potranno essere perfezionate anche con scrittura privata autenticata.

La delibera di concessione del credito, **di norma e salvo comprovate ragioni**, ha validità **180** giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 28

Garanzie e controlli

Ferma restando la responsabilità patrimoniale risultante dall'art. 2740 c. c. e le garanzie nascenti da altre disposizioni legislative, le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono fornire all'Istituto adeguate garanzie che possono concretizzarsi in:

- a) fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fidejussione personale degli amministratori o soci o terzi e/o avallo, solidale ed indivisibile;
- c) ipoteca di primo grado o di grado capiente sugli immobili di proprietà dell'impresa o dei soci o di terzi;
- d) ogni altra garanzia personale e/o reale prevista dalla legge.

Per i finanziamenti di importo non superiore a 30 mila euro saranno sufficienti le garanzie personali degli amministratori, sul patrimonio dei quali non si procederà ad alcuna valutazione. Per le cooperative a prevalente presenza femminile il superiore limite viene incrementato fino a 40 mila euro.

L'Istituto procederà all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare la permanenza delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, nonché il rispetto degli obblighi posti a carico dell'impresa beneficiaria.

TITOLO IV

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI CREDITIZIE FINALIZZATE AD INVESTIMENTI PRODUTTIVI

Art. 29

Oggetto delle operazioni di credito agevolabili

1. Le operazioni di credito sulle quali l'Istituto può concedere contributi in conto interessi devono essere finalizzate alle medesime tipologie di investimento elencate al precedente articolo 3 e devono riguardare le stesse spese ammissibili previste dal predetto articolo, alle cui prescrizioni, condizioni e limitazioni, si rinvia integralmente.

Art. 30

Misura e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato dalla Banca in misura pari a quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

Il tasso di interesse è liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente.

Il tasso di interesse non può, tuttavia, superare il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea con le maggiorazioni previste dalla normativa regionale in materia.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della delibera di concessione con le maggiorazioni di cui al comma precedente o al minor tasso applicato dalla banca al momento della concessione del finanziamento, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel corso dell'operazione.

L'importo delle operazioni creditizie ammissibile all'agevolazione non può superare il 70% del valore dell'investimento.

2. La durata delle operazioni concesse dalla banca non può essere superiore a quindici anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a ventiquattro mesi.

3. Può essere ammesso al concorso sugli interessi, il finanziamento concesso e perfezionato dalla Banca nei 12 mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di contributo in conto interessi all'Ircac.

Art. 31

Presentazione delle istanze

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dall'impresa richiedente all'IRCAC ed alla banca convenzionata che dovrà trasmettere all'IRCAC la seguente documentazione:

- 1) comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento, con specificazione dell'importo, della durata, del tasso di interesse, della forma tecnica dello stesso, **della destinazione dello stesso e dell'importo dell'investimento finanziato;**
- 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;

- 3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 4) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento bancario assistito dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo e la durata;
- 5) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 6) bilancio di verifica aggiornato;
- 7) relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, integrata con l'elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare o realizzare e dei relativi costi, da cui risultino altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene; **nel caso di finanziamento di beni immobili, dovrà essere, altresì, prodotta la planimetria dell'immobile con l'indicazione della destinazione dei singoli locali;**
- 8) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha ottenuto altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie per gli investimenti oggetto della domanda di agevolazione. In caso contrario, la dichiarazione dovrà precisare la normativa di riferimento, la natura e l'entità dei benefici ottenuti;
- 9) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis". In caso contrario la dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo;
- 10) dichiarazione con cui la società, in caso di concessione dell'agevolazione da parte dell'I.R.C.A.C., si obbliga:
 - a non distogliere dall'uso previsto i beni agevolati per un periodo minimo di cinque anni dalla data del loro acquisto o realizzazione, o per l'eventuale maggior periodo richiesto dal provvedimento di concessione;
 - a rispettare scrupolosamente il piano di investimenti approvato;
 - a permettere all'I.R.C.A.C. l'agevole svolgimento di eventuali sopralluoghi, controlli ed accertamenti volti a verificare il regolare avanzamento del programma di investimenti finanziato, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi assunti dall'impresa.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in

generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il certificato di cui al punto 3) e per il documento di cui al punto 4).

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 32

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione alle agevolazioni, corredate dalla documentazione prevista al precedente articolo 31, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.

Entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione, viene data comunicazione dell'esito della stessa all'organismo finanziatore ed all'impresa richiedente.

La banca dovrà dare comunicazione all'IRCAC del perfezionamento dell'operazione specificandone la data e le relative coordinate bancarie.

Il perfezionamento dell'operazione, qualora non fosse stato effettuato nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di contributo in conto interessi all'Ircac, dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo interessi trasmessa dall'IRCAC, pena la revoca dell'agevolazione.

La delibera di concessione del credito, **di norma e salvo comprovate ragioni**, ha validità **180** giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 33

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sugli interessi è erogato dall'I.R.C.A.C. direttamente all'organismo finanziatore, con modalità e tempi corrispondenti a quelli praticati dal predetto organismo alle imprese beneficiarie, per il pagamento degli interessi.

L'IRCAC procederà all'erogazione del contributo interessi previa produzione di apposite richieste della Banca, corredate da copia dell'atto di mutuo e del piano di ammortamento, nonché di altri documenti richiesti, onde permettere all'IRCAC stesso di provvedere, secondo l'impegno assunto, all'accredito dell'importo calcolato per il contributo interessi.

Il concorso sugli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento bancario e successivamente alla data di notificazione alla Banca, da parte dell'Ircac, della concessione dell'Aiuto all'impresa beneficiaria.

Non è liquidabile il concorso sugli interessi relativo a rate scadute antecedentemente alla superiore data.

Art. 34

Controlli

L'Istituto potrà procedere all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare il regolare avanzamento del programma di investimenti finanziato, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi assunti dall'impresa utilizzatrice.

TITOLO V CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI CREDITO DI ESERCIZIO

Art. 35

Misura e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato dalla Banca in misura pari a quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

Il tasso di interesse è liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente.

Il tasso di interesse non può, tuttavia, superare il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea con le maggiorazioni previste dalla normativa regionale in materia.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della delibera di concessione con le maggiorazioni di cui al comma precedente o al minor tasso applicato dalla banca al momento della concessione del finanziamento, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel corso dell'operazione.

2. La durata delle operazioni concesse dalla banca non può essere superiore a ventiquattro mesi.

Art. 36

Presentazione delle istanze

La domanda di ammissione all'agevolazione deve essere presentata dall'impresa richiedente all'IRCAC ed alla banca convenzionata che dovrà trasmettere all'IRCAC la seguente documentazione:

- 1) Comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento, con specificazione dell'importo, della durata, del tasso di interesse e della forma tecnica dello stesso;
- 2) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 3) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 4) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere il finanziamento bancario assistito dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo e la durata;
- 5) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 6) bilancio di verifica aggiornato;
- 7) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis". In caso contrario la dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in

generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il certificato di cui al punto 3) e per il documento di cui al punto 4).

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 37

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione alle agevolazioni, corredate dalla documentazione prevista al precedente articolo 36, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto dettagliate relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso. Entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione, viene data comunicazione dell'esito della stessa all'organismo finanziatore ed all'impresa richiedente.

La banca dovrà dare comunicazione all'IRCAC del perfezionamento dell'operazione specificandone la data e le relative coordinate bancarie.

Il perfezionamento dell'operazione, dovrà avvenire entro e non oltre 3 mesi dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo interessi trasmessa dall'IRCAC, pena la revoca dell'agevolazione.

La delibera di concessione del credito, **di norma e salvo comprovate ragioni**, ha validità **180** giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 38

Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sugli interessi è erogato dall'I.R.C.A.C. direttamente all'organismo finanziatore, con modalità e tempi corrispondenti a quelli praticati dal predetto organismo alle imprese beneficiarie, per il pagamento degli interessi.

L'IRCAC procederà all'erogazione del contributo interessi previa produzione di apposite richieste della Banca, corredate dalla documentazione necessaria per permettere all'IRCAC stesso di provvedere, secondo l'impegno assunto, all'accredito dell'importo calcolato per il contributo interessi.

Il concorso sugli interessi decorre dalla data di erogazione del finanziamento bancario.

Non è ammissibile al concorso sugli interessi il credito erogato in data antecedente alla comunicazione dell'IRCAC circa l'esito favorevole della richiesta.

TITOLO VI CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Art. 39

Oggetto delle operazioni di locazione finanziaria

Le operazioni di locazione finanziaria sulle quali l'Istituto può concedere contributi in conto interessi devono avere ad oggetto beni rientranti tra quelli elencati al precedente articolo 3 e riferibili alle medesime tipologie di investimento previste dal predetto articolo ad eccezione dei beni immateriali. Le spese sopra indicate sono ammesse al netto dell'IVA ed in misura congrua rispetto alla tipologia dell'iniziativa e alle condizioni di mercato.

I beni agevolati non potranno essere distolti dall'uso previsto, pena la revoca del contributo, per un periodo non inferiore alla durata della locazione finanziaria.

Al termine dell'operazione di locazione finanziaria, l'impresa utilizzatrice non potrà beneficiare, per l'acquisto dei beni locati, di alcun tipo di agevolazione regionale, nazionale o europea.

Art. 40

Misura e durata dell'agevolazione

1. L'agevolazione concessa dall'IRCAC consiste in un contributo finalizzato ad abbattere il tasso di interesse praticato dalla banca o dalla società di leasing in misura pari a quanto disposto dalla normativa regionale in materia.

Il tasso di interesse è liberamente determinato tra l'organismo finanziatore e l'impresa richiedente.

Il tasso di interesse non può, tuttavia, superare il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea con le maggiorazioni previste dalla normativa regionale in materia.

L'entità del contributo deliberato dall'I.R.C.A.C. rimane fissata sulla base del tasso di riferimento vigente al momento della delibera di concessione con le maggiorazioni di cui al comma precedente o al minor tasso applicato dall'organismo locatore al momento del perfezionamento del contratto, indipendentemente dalle eventuali variazioni subite dal predetto tasso nel corso dell'operazione.

Il contributo concesso è riferito all'intera durata dell'operazione di leasing.

La decorrenza del contributo è quella del primo canone periodico di importo costante dovuto dall'impresa utilizzatrice.

La data di decorrenza di detto canone periodico deve coincidere o essere posteriore al primo giorno successivo a quello di consegna del bene e, nel caso di più beni, a quello di consegna dell'ultimo bene.

2. La durata delle operazioni di locazione finanziaria non può essere superiore a **diciotto** anni.

Art. 41

Presentazione delle istanze

Le società richiedenti devono utilizzare per la presentazione delle istanze il modello predisposto dall'Istituto corredato dalla seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto adeguato alla vigente normativa;
- 2) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, emesso in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, contenente la composizione degli organi sociali, l'attestazione di non fallenza, il nulla osta antimafia e l'iscrizione all'albo delle società cooperative con l'indicazione della Sezione e della Categoria di appartenenza;
- 3) Estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa con la quale si autorizza il legale rappresentante a richiedere l'operazione di leasing assistita dal concorso interessi dell'IRCAC ed a compiere tutti gli atti per il suo perfezionamento, specificandone l'importo e la durata;
- 4) copia autentica degli ultimi due bilanci, con le relazioni di rito ed i visti di deposito;
- 5) bilancio di verifica aggiornato;
- 6) relazione tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, integrata con l'elenco completo e dettagliato delle macchine, attrezzature e/o altri beni da acquistare o realizzare e dei relativi costi, da cui risultino altresì, le caratteristiche tecniche principali di ogni bene; Nel caso di locazione finanziaria immobiliare, dovrà essere, altresì, prodotta la planimetria dell'immobile con l'indicazione della destinazione dei singoli locali.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda - decorrenti dalla data di protocollazione in entrata - la stessa deve essere integrata con la richiesta di liquidazione del contributo.

La richiesta di liquidazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, in originale o in copia autentica:

- a) contratto di leasing stipulato tra l'organismo locatore e l'impresa utilizzatrice di data non anteriore a dodici mesi;
- b) verbale di consegna, sottoscritto dall'impresa utilizzatrice, contenente la descrizione, la data ed il luogo di consegna dei beni.

Le imprese richiedenti devono impegnarsi a comunicare tempestivamente all'I.R.C.A.C. le eventuali modifiche dello statuto, delle cariche sociali e, in generale, delle informazioni e dei dati forniti, che intervenissero successivamente alla presentazione dell'istanza.

In caso di documentazione incompleta, ovvero insufficiente, le integrazioni e i chiarimenti devono essere richiesti dall'I.R.C.A.C. entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, e devono pervenire all'Istituto entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta di integrazione.

E' ammessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per il certificato di cui al punto 2) e per il documento di cui al punto 3).

Le dichiarazioni devono essere rese ai sensi e per gli effetti degli art.47 e 76 del DPR n.445 del 28.12.2000 e s.m.i.; tali dichiarazioni devono essere inoltre sottoscritte con le modalità previste dall'art.38, comma 3 dello stesso DPR n.445/2000 e s.m.i., allegando alla dichiarazione stessa copia fotostatica di valido documento di identità del dichiarante.

E' fatto obbligo all'impresa beneficiaria di presentare, entro 90 giorni decorrenti dalla data di notifica, alla stessa, dell'atto deliberativo di concessione del credito, i certificati e i documenti in originale di cui alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, pena la decadenza dal beneficio concesso.

Art. 42

Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolazione

Le domande di ammissione alle agevolazioni, corredate dalla documentazione prevista al precedente articolo 41, possono pervenire all'I.R.C.A.C. a mezzo del servizio postale o essere recapitate a mano.

L'Istituto provvede ad esaminare le istanze secondo l'ordine cronologico in cui pervengono. Per determinare la data di ricezione farà fede il timbro di protocollo in entrata apposto sulle istanze.

A conclusione dell'iter istruttorio, i Servizi competenti presentano alla Direzione Generale dell'Istituto apposite relazioni sulle singole istanze.

La Direzione Generale sottopone la pratica, con la propria proposta, al Consiglio di Amministrazione per la decisione di competenza dello stesso.

Entro 15 giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione, viene data comunicazione dell'esito della stessa all'organismo locatore ed all'impresa utilizzatrice.

La delibera di concessione del credito, **di norma e salvo comprovate ragioni**, ha validità **180** giorni, decorrenti dalla data di ricezione, da parte della società beneficiaria, della notifica della stessa delibera. Trascorso infruttuosamente tale termine, senza che la società abbia presentato tutta la documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione di credito, la delibera di concessione è revocata e la pratica è archiviata. Dell'archiviazione della pratica ne viene data comunicazione alla società.

Art. 43

Modalità di erogazione del contributo ed eventuale recupero

Il contributo concesso dall'I.R.C.A.C. è erogato direttamente all'organismo locatore, in quote semestrali posticipate di uguale importo.

Entro 30 giorni dalla data di accredito di ciascuno dei predetti importi, l'organismo locatore dovrà versare gli stessi - con valuta pari a quella applicata dall'Istituto - all'impresa utilizzatrice, sulla quale, in prima istanza, incombe l'onere di pagare l'intero canone, al lordo dell'eventuale agevolazione concessa dall'I.R.C.A.C..

Art. 44

Controlli

L'Istituto potrà procedere all'effettuazione di controlli ed accertamenti tendenti a verificare il regolare avanzamento delle operazioni finanziate, il mantenimento delle condizioni che hanno consentito l'intervento agevolato, la permanenza di destinazione dei beni agevolati ed il rispetto degli altri obblighi assunti dall'impresa utilizzatrice.

TITOLO VII

Rapporto tra finanziamenti diretti e garanzie.

Art. 45

Misura dei finanziamenti rispetto alle garanzie rassegnate

1. I finanziamenti assistiti da fidejussione a prima richiesta, emessa da un istituto di credito o da società iscritte nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D. Lgs. n.385/93 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere concessi in misura non superiore all'importo della garanzia fidejussoria per capitale. La fideiussione dovrà anche garantire gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora.

2. I finanziamenti assistiti da fidejussione personale degli Amministratori o soci o terzi e/o avallo solidale ed indivisibile possono essere concessi in misura non superiore al 50 % del valore dei beni immobili offerti in garanzia.

3. I finanziamenti assistiti dalle garanzie ipotecarie di cui agli articoli 9 - 22 – 28 - possono essere concessi fino alla concorrenza del valore dei beni immobili offerti in garanzia. Se le garanzie ipotecarie vengono offerte su opifici industriali, il finanziamento potrà essere concesso per un importo non superiore al 70% del valore degli stessi.
4. I criteri di stima dei beni immobili sono deliberati dall'Istituto.

TITOLO VIII CONTRATTI ASSISTITI DA GARANZIE REALI

Art.46

1. I contratti di mutuo relativi a crediti a medio termine ex L.R. n.12/1963 che prevedono una sola erogazione sono stipulati con rogito notarile con la contestuale erogazione e quietanza e con successiva iscrizione, laddove prevista, delle garanzie reali presso i competenti pubblici registri.
2. I contratti di mutuo relativi a crediti a medio termine ex L.R. n. 12/1963 che prevedono erogazioni distinte per uno o più stati d'avanzamento sono stipulati con rogito notarile condizionato al quale è allegato il computo metrico estimativo; gli stati d'avanzamento parziali nel numero massimo di cinque sono liquidati e quietanzati dalla cooperativa, previa verifica dell'ufficio tecnico aziendale, con scrittura privata. L'erogazione del saldo allo stato finale che non potrà essere inferiore al 20% dell'importo della somma mutata per l'esecuzione dei lavori, avverrà previa stipula di atto pubblico definitivo con quietanza della cooperativa.
3. I contratti di mutuo relativi ai crediti a medio termine ex L.R. n. 36/1991, art.14, per la capitalizzazione societaria, sono stipulati con rogito notarile con la contestuale erogazione e quietanza e con successiva iscrizione, laddove prevista, delle garanzie reali presso i pubblici registri.
4. I contratti di mutuo relativi ai crediti di esercizio ex L.R. n. 12/63 sono stipulati con rogito notarile con la contestuale erogazione e quietanza e con successiva iscrizione, laddove prevista, delle garanzie reali presso i pubblici registri.

INDICE

Art. 1 - Soggetti beneficiari	pag. 1
Art. 2 – Importo degli aiuti	pag. 1
TITOLO I - CREDITO A MEDIO TERMINE PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI MARKETING	pag. 2
Art. 3 -Tipologie di investimento e spese ammissibili	pag. 2
Art. 4 - Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione	pag. 3
Art. 5 - Presentazione delle istanze di credito	pag. 4
Art. 6 - Documentazione amministrativa	pag. 4
Art. 7 - Documentazione tecnica	pag. 5
Art. 8 - Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolazioni	pag. 7
Art. 9 – Garanzie	pag. 7
Art. 10 - Modalità di erogazione	pag. 8
Art. 11 - Modalità di rimborso del finanziamento	pag. 9
Art. 12 - Varianti progettuali	pag. 9
Art. 13 –Controlli	pag. 9
TITOLO II - CREDITO DI ESERCIZIO	pag. 10
Art. 14 - Tipologia delle operazioni e misura dell'agevolazione	pag. 10
Art. 15 - Sconto di portafoglio cambiario commerciale accettato	pag. 10
Art. 16 - Anticipi su fatture	pag. 11
Art. 17 - Sovvenzione cambiaria o sconto di pagherò a scopo di prefinanziamento su mutui e contributi	pag. 11
Art. 18 - Finanziamento da utilizzare in conto corrente convenzionato	pag. 12
Art. 19 - Presentazione delle istanze di credito	pag. 12
Art. 20 - Documentazione per l'istruttoria	pag. 13
Art. 21 - Istruttoria delle istanze e ammissione alle agevolaz.	pag. 14
Art. 22 – Garanzie	pag. 15
Art. 23 – Controlli	pag. 15
TITOLO III - CREDITO PER LA CAPITALIZZAZ. SOCIETARIA	pag. 16
Art. 24 - Durata del finanziamento e misura dell'agevolazione	pag. 16
Art. 25 - Presentazione delle istanze di credito	pag. 16
Art. 26 - Documentazione per l'istruttoria	pag. 16
Art. 27 - Istruttoria delle istanze e ammissione al finanziamento	pag. 17
Art. 28 - Garanzie e controlli	pag. 18
TITOLO IV- CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI CREDITIZIE FINALIZZATE AD INVESTIM. PRODUTTIVI	pag. 19
Art. 29 - Oggetto delle operazioni di credito agevolabili	pag. 19
Art. 30 - Misura e durata dell'agevolazione	pag. 19
Art. 31 - Presentazione delle istanze	pag. 20

Art. 32 - Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolaz.	pag. 22
Art. 33 - Modalità di erogazione del contributo	pag. 22
Art. 34 – Controlli	Pag. 23
TITOLO V - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI CREDITO DI ESERCIZIO	pag. 23
Art. 35 - Misura e durata dell'agevolazione	pag. 23
Art. 36 - Presentazione delle istanze	pag. 23
Art. 37 - Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolaz.	pag. 24
Art. 38 - Modalità di erogazione del contributo	pag. 25
TITOLO VI - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	pag. 25
Art. 39 - Oggetto delle operazioni di locazione finanziaria	pag. 26
Art. 40 - Misura e durata dell'agevolazione	pag. 26
Art. 41 - Presentazione delle istanze	pag. 27
Art. 42 - Istruttoria delle istanze e ammissione all'agevolaz.	pag. 28
Art. 43 - Modalità di erogazione del contributo ed eventuale recupero	pag. 28
Art. 44 – Controlli	pag. 28
TITOLO VII - RAPPORTO TRA FINANZIAMENTI DIRETTI E GARANZIE	pag. 29
Art.45 - Misura dei finanziam. rispetto alle garanzie rassegnate	pag. 29
TITOLO VIII – CONTRATTI ASSISTITI DA GARANZIE REALI	
Art. 46	pag. 29